



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione III Penale

Composta dai Magistrati:

- | | | |
|----------|-----------------|-------------------------|
| 1. Dott. | Elsa Gazzaniga | Presidente |
| 2. Dott. | Rosaria D'addea | Consigliere |
| 3. Dott. | Luigi Gargiulo | Consigliere <i>est.</i> |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nel procedimento penale

nei confronti di

A) [REDACTED] nato in [REDACTED]
Attualmente LIBERO

- con domicilio eletto in

- con domicilio dichiarato in [REDACTED]
in ITALIA

difeso dall' A) [REDACTED] di FIDUCIA del foro di
[REDACTED]

B) [REDACTED] nato in [REDACTED]
Attualmente LIBERO

- con domicilio eletto in

- con domicilio dichiarato in [REDACTED] in
ITALIA

N.
MOD. 2/A/SG
N. 7696/22
della Sentenza

006136 /2021
del Reg. gen.le. App.

043178 / 2019
del Reg. notizie di reato

UDIENZA
del giorno

24/11/2022

Depositata
in Cancelleria

il 15/12/22

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Vincenzina GENNA

Estratto esecutivo a
Procura Generale di

Proc. Rep. presso il Trib. di

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

Estratto art. 15/27 D.M. 334 al
P.M. c/o Trib. di

Il Cancelliere

Redatt a scheda

Il Cancelliere

difeso dall' A) Avv. [redacted] di FIDUCIA del foro di ROMA ,

C) [redacted] nato in [redacted]
Attualmente LIBERO

- con domicilio eletto in [redacted]
[redacted]

difeso dall' A) [redacted] di FIDUCIA del foro di [redacted]
difeso dall' B) [redacted] di FIDUCIA del foro di [redacted] ,

D) [redacted]
Attualmente LIBERO

- con domicilio eletto in [redacted]
presso il difensore

difeso dall' A) [redacted] di FIDUCIA del foro di [redacted]

PARTE CIVILE:

A) [redacted] nato a [redacted] il [redacted] domiciliata e difesa dall' [redacted]
[redacted]

A P P E L L A N T _ _

- imputato Pubblico Ministero parte civile
 Procuratore Generale responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal _____ Tribunale

di _____

numero 1281 / 2021 del 27/04/2021

per i __sequent__reat__:

A) [redacted]

- Art. 595 C3 CP Art. 13 L 1948 / 47 Art. 57 CP commesso in data 20/11/2014 luogo: -
ITALIA

B) [REDACTED]

- Art. 595 C3 CP Art. 13 L 1948 / 47 Art. 57 CP commesso in data 20/11/2014 luogo: - ITALIA

C) [REDACTED]

- Art. 595 C3 CP Art. 13 L 1948 / 47 Art. 57 CP commesso in data 20/11/2014 luogo: - ITALIA

D) [REDACTED]

- Art. 595 C3 CP Art. 13 L 1948 / 47 Art. 57 CP commesso in data 20/11/2014 luogo: - ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale

Sentito il Relatore Magistrato, dott. _____;

data la parola a __ imputat __ se present __;

sentito il Procuratore Generale, dott. _____;

sentit __ i __ Difensor __, Avv. _____

_____;

i quali concludono come da verbale d'udienza.



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione III Penale

N. 6136/21 R.G. Corte d'Appello di Milano

IMPUTAZIONE

A carico di: [redacted]

Per il reato p. e p. dagli artt. 57, 595 comma 3 c.p. e 13 L. 47/1948, perché SALLUSTI, in qualità di direttore del quotidiano [redacted] in qualità di direttore del quotidiano "Libero", [redacted] in qualità di direttore del quotidiano [redacted] in qualità di direttore di "[redacted]", omettevano di esercitare sul contenuto dei suddetti quotidiani il controllo necessario ad impedire che venisse offesa la reputazione di [redacted] mediante la pubblicazione dei seguenti articoli:

- [redacted]: "I miei soldi stanno per finire, Striscia non mi chiama più", pubblicato in data 20.11.2014 sulla pagina on line del quotidiano [redacted] diretto da [redacted]
- [redacted] come Baldini: "Sto finendo i soldi. Colpa delle scommesse e delle tasse", pubblicato in data 20.11.2014 sulla pagina on line del quotidiano [redacted] diretto da [redacted]
- [redacted]: "Sto per finire i soldi..." L'ex conduttore di [redacted]: "Colpa delle scommesse e delle troppe tasse", pubblicato in data 20.11.2014 sulla pagina on line del quotidiano [redacted] diretto da [redacted]
- [redacted] come Baldini: "Scommesse, poco lavoro: sto finendo i soldi" pubblicato in data 20.11.2014 sulla pagina on line del quotidiano [redacted] diretto da [redacted]

Con l'aggravante di aver arrecato l'offesa con il mezzo della stampa

In Milano il 20 novembre 2014

Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per [redacted]

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. La sentenza impugnata

Il GUP del Tribunale di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, con sentenza emessa in data 27.4.2021, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di [redacted] [redacted] relazione al reato 57, 595 comma 3 c.p. e 13 L. 47/1948, ai danni della costituita parte civile [redacted] per non aver commesso il fatto.

Dalla sentenza impugnata emerge che, dalla denuncia-querela depositata da [redacted] in data 11.12.2014 si evinceva come numerosi siti internet, tra i quali quelli delle testate [redacted] [redacted] avessero pubblicato una notizia secondo la quale il querelante avrebbe sostanzialmente sperperato i propri averi a causa delle scommesse, paragonando la sua situazione a quella di un altro soggetto del mondo dello spettacolo Marco Baldini.

In particolare

- il quotidiano [redacted] nell'edizione nazionale on line ha titolato "[redacted] come Baldini sto finendo i soldi colpa delle scommesse e delle tasse" asserendo come su DagoSpia la p.o. si fosse sfogat[a] parlando della perdita dei soldi per via delle scommesse e del fisco riportando le dichiarazioni rese da [redacted] al settimanale [redacted] nel corso di un'intervista secondo le quali "quando c'è una scommessa mi ci buttano sempre in mezzo e piano piano sto consumando i soldi che ho guadagnato in passato";
- il quotidiano [redacted] nell'edizione on line ha titolato "[redacted] Sto per finire i soldi" aggiungendo nel sommario "l'ex conduttore di striscia Colpa delle scommesse e delle troppe tasse";
- il quotidiano [redacted] nell'edizione online ha titolato "[redacted] I miei soldi stanno per finire. Striscia non mi chiama più" e nel corpo dell'articolo ha paragonato la vicenda a quella di Marco Baldini ("Dopo Marco Baldini è il turno di Iacchetti");

- infine, [redacted] titolava in un articolo apparso sul sito "[redacted] come Baldini Scommesse poco lavoro sto finendo i soldi", nel sommario si continuava "Iacchetti ha paura di finire sulla stessa china di Marco Baldini e lancia l'allarme".

Il querelante evidenziava come nella sua intervista al settimanale [redacted] non avrebbe mai affermato di essere indebitato a causa delle scommesse. Anzi l'espressione "scommessa" – effettivamente contenuta nell'intervista - sarebbe riferita alla "sfida professionale" della direzione artistica del Salone Margherita e non al gioco.

Si riportava il brano dell'intervista per comprenderne il contenuto:

D: "Sei il nuovo direttore artistico del Salone Margherita. Che effetto ti fa?"

R: "Quando ho messo piede in quella che ritengo una delle più belle strutture d'Italia, è stato come se il teatro stesso mi chiamasse, mi parlasse dicendomi che occorreva ripartire alla grande".

D: "Con quali obiettivi affronti quest'ambiziosa sfida?"

R: "Quando c'è una scommessa mi ci buttano sempre dentro e piano piano sto consumando i soldi che ho guadagnato nel passato (ride, ndr). Negli anni 90 sono riuscito a mettere via qualcosa, ma a causa del mio grande entusiasmo e delle tasse li sto spendendo tutti. Ma nella vita conta il voler fare e qui c'è una squadra pronta a lavorare sodo e a far ripartire questo storico teatro".

Proprio dalla distorsione del contenuto dell'intervista, dunque, sarebbero derivati gli articoli di giornale sopra denunciati, nei quali tuttavia si sosteneva che [redacted] avesse confessato di aver sperperato i soldi nelle scommesse, come accaduto a [redacted]

Il GUP del tribunale, dopo con diffusa motivazione, escludeva che potesse applicarsi al direttore di un quotidiano on line la disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 57, 595 comma 3 c.p. e 13 L. 47/1948, prevista esclusivamente per la stampa periodica "tradizionale".

§2. L'appello

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il P.M. il quale, ne chiedeva la riforma, chiedendo di emettere nei confronti di [redacted], [redacted] decreto che dispone il giudizio, ex art. 428 co. 3 c.p.p., per il reato di cui all'imputazione. Il P.M., infatti, riteneva che anche i giornali online potessero essere ricondotti alla nozione di stampa "tradizionale" in virtù della disposizione di cui all'art. 1 L. 47/1948 e che la Suprema Corte avesse in più occasione ribadito la configurabilità della responsabilità ex art. 57 c.p. anche in capo al direttore responsabile della testata online.

2.2. In data 07.07.2021, la parte civile [redacted], tramite il suo difensore Avv. [redacted] (procuratore speciale) depositava remissione di querela, presentata, in data 11.12.14, presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Roma Flaminia (v. verbale in atti), che era accettata, in data 27.10.22, da Maurizio Belpietro tramite il suo procuratore speciale [redacted] (v. accettazione in atti).

§3. La Camera di Consiglio

In assenza di tempestiva richiesta di discussione orale ovvero di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire, la Corte procedeva in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 bis DL 137/2020, in L. 176/2020.

Indi, la Corte decideva come da dispositivo, comunicato alle parti.

§4. La decisione della Corte

La sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata solo in relazione alla posizione processuale di [redacted] poiché il querelante ha rimesso nei suoi confronti la querela, cui è seguita l'accettazione dell'imputato. L'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela



comporta la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] il quale, ai sensi dell'art. 340 co. 4 c.p.p. deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

4.2. L'impugnazione proposta dal P.M. è infondata.

Oggetto della decisione del GUP del tribunale di Milano è l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore di un quotidiano on line.

4.2.1 L'art. 57 c.p. e legge 47/1948

L'art. 57 c.p., "*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*", stabilisce che, salvi i casi di concorso, il direttore o vice-direttore responsabile che ometta di esercitare sul contenuto del periodico il controllo necessario a impedire la commissione di reati attraverso la pubblicazione è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente a un terzo. Il delitto in esame, pertanto, punisce l'unico possibile autore della condotta colposa - e non dolosa, altrimenti si dovrebbe parlare di concorso nel reato - per mancato controllo e impedimento alla commissione di reati attraverso la stampa periodica, che si identifica nella figura del direttore responsabile.

Diventa, quindi fondamentale, per l'esatta interpretazione e applicazione della fattispecie, comprendere quale significato attribuire al concetto di stampa, a quello di stampa periodica e quale ruolo attribuire al direttore di una tale pubblicazione.

La risposta a questi interrogativi è fornita dalla Legge 8 febbraio 1948 n. 47, intitolata "Disposizioni sulla stampa". Seppur risalente, l'apporto interpretativo contenuto nella citata legge è determinante, conservando al suo interno la più solida definizione di stampa del nostro ordinamento: "*Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione*" (art. 1 L. 47/1948). Non solo: questa legge istituisce la necessaria presenza, all'interno della struttura redazionale, di un direttore responsabile (art. 3 L. 47/1948: "*Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile*").

Va da sé, pertanto, che non vi siano mai stati dubbi sulla necessità di una lettura combinata fra l'art. 57 c.p. e le definizioni della L. 47/1948, risultando evidenti le connessioni ai fini interpretativi delle due disposizioni.

4.2.2 L'evoluzione della "stampa" e l'iniziale orientamento della giurisprudenza

Le prime questioni ermeneutiche, però, sono sorte quando, con la nascita e lo sviluppo di nuovi mezzi di informazione e comunicazione, si è superato il tradizionale concetto di stampa cd. "guthemberghiana": di fatto, internet e i canali televisivi e radiofonici sono stati capaci di superare il risalente meccanismo tipografico di riproduzione descritto all'art. 1 della L. 47/1948.

Al di là di quelle che possono essere state le innovazioni dal punto di vista tecnologico o comunicativo, quello che, nel caso di specie, rileva è l'evoluzione - o, forse si dovrebbe dire, la mancata evoluzione - che il concetto di "stampa" ha avuto in ambito giuridico e, più precisamente, nel diritto penale. Sempre più frequentemente, infatti, l'interprete si è chiesto se, il concetto di stampa periodica di cui all'art. 1 della L. 47/1948, potesse allargarsi - e nel caso, in che modo - a quello di "stampa" più modernamente inteso, non coinvolgendo solo il prodotto tipografico, ma anche la pubblicazione online, quella televisiva o quella radiofonica.

Ne consegue che la conseguenza dell'eventuale estensione interpretativa della nozione di "stampa" comporta dei risvolti considerevoli sull'applicazione di norme come quella prevista all'art. 57 c.p., che non potrebbe più dirsi riferita solo al direttore del giornale cartaceo, ma anche a quello del quotidiano online, per esempio.

La giurisprudenza, inizialmente, ha negato questa assimilazione, soprattutto rilevando la differenza strutturale fra i mezzi tradizionali e quelli moderni di comunicazione. È emblematica, in questo senso, la pronuncia della Corte di Cassazione del 2010 (cfr. Cass. Pen., sez. V del 16.07.2010 n. 35511) che, proprio a partire dall'affermata differenza fra "stampa tradizionale" e "stampa telematica", ha escluso

la parificazione di responsabilità fra il direttore di un quotidiano cartaceo e di uno online. Più precisamente, la Suprema Corte ha insistito sulla pregnanza del dato normativo letterale attualmente a disposizione. Affinché si possa parlare di “stampa”, infatti, così come richiesto dall’unica Legge promulgata che dispone a riguardo, occorrono due condizioni: la sussistenza di una riproduzione tipografica e la destinazione di tale prodotto tipografico alla pubblicazione. Dati questi imprescindibili e normativi presupposti, non risulta difficile comprendere che il periodico online non è in grado di convalidare nemmeno uno di questi requisiti. Da un lato, infatti, la possibilità di stampare il messaggio internet (e dunque anche la pagina del giornale telematico) non è circostanza determinante, ma - anzi - variabile dal punto di vista oggettivo - per la tipologia di messaggio pubblicato, non essendo possibile stampare contenuti video o audio - e soggettivo - per la volontà del singolo di stampare selettivamente e solo eventualmente determinati contenuti -. Dall’altro lato, è richiesta la sussistenza solo di riproduzioni tipografiche destinate alla pubblicazione, ottenute, quindi, solo con questo meccanismo di diffusione, certamente non integrato con la pubblicazione del contenuto via web. Nel senso di escludere la responsabilità del direttore di un periodico on-line per il reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., per l’impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica si è espressa la Suprema Corte anche con le sentenze Sez. 5, n. 10594 del 05/11/2013 e n. 44126 del 28/10/2011.

4.2.3 Le Sezioni Unite del 2015

Nel 2015, però, con un’innovativa pronuncia le Sezioni Unite hanno (solo apparentemente) messo in discussione queste considerazioni, ammettendo l’estensione del divieto di sequestro preventivo - già previsto per il periodico cartaceo - anche alla testata telematica.

Per giungere a questa decisione la Corte di Cassazione ha operato una scelta ermeneutica evolutiva ed estensiva rispetto a quando ritenuto in passato. A suggerire questo diverso approccio è stata, da un lato, la già menzionata evoluzione tecnologica nella diffusione di nuovi mezzi d’informazione; dall’altro lato, l’esigenza di evitare un irragionevole trattamento differenziato dell’informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, se si fosse ammesso che la seconda - a differenza della prima - fosse assoggettabile a sequestro preventivo. Di fatto, quindi, le Sezioni Unite, per tutelare la libertà di manifestazione del pensiero, hanno ritenuto di *“discostarsi dall’esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso, sì da attribuire al termine “stampa” un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non estraneo all’ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell’assetto progressivamente raggiunto nel tempo”* (cfr. Cass. Sez. U. n. 31022 del 29.1.2015).

Il concetto di “stampa”, quindi, è stato inteso diversamente, divenendo l’insieme di prodotti editoriali in possesso di due requisiti: uno ontologico, ossia la struttura a “testata” periodica e regolare, e uno teleologico, ossia lo scopo della pubblicazione, che si concretizza nella raccolta, nel commento e nell’analisi critica di notizie legate all’attualità e dirette al pubblico, affinché questo ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione.

In definitiva, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l’area riduttiva del significato attribuito al termine “stampa” dall’art. 1 della Legge n. 47 del 1948 era strettamente legata alle tecnologie dell’epoca, non potendo pretendersi che già da allora si riuscisse a disciplinare ambiti innovativi come quello della comunicazione via etere. L’intervallo evolutivo e i notevoli progressi del settore, tuttavia, hanno reso inevitabile un’interpretazione evolutiva del concetto di “stampa”, tale da comprendere, in generale, tutta l’informazione professionale, espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso la parola unita eventualmente all’immagine (telegiornale, giornale radio) o mediante altro mezzo di diffusione, quale, ad esempio, internet (giornale telematico).

4.2.4 La giurisprudenza successiva: il concetto di stretta legalità e il divieto di analogia in malam parte

L’*iter* argomentativo delle Sezioni Unite, a parere di questa Corte, pare, almeno per quanto *supra* riassunto, privo di censure, se non fosse per le conseguenze - in ambito penalistico - che tale

aggiornata interpretazione ha comportato. Queste conseguenze, solo meramente accennate in un inciso dal Supremo Collegio, sono state poi riprese e applicate dalla giurisprudenza successiva.

Le Sezioni Unite, infatti, hanno incidentalmente puntualizzato che “*tutte [le] forme espressive [appena menzionate, ossia il giornale cartaceo, il telegiornale, il giornale radio e il giornale telematico ndr.], ove dotate dei requisiti richiesti [quello ontologico e quello teleologico ndr.], non possono essere sottratte alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa*”.

La giurisprudenza successiva, proprio a partire da questo assunto, è arrivata a uniformare, estendendola, la responsabilità del direttore del quotidiano cartaceo a quello del quotidiano online (su tutti, cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 1275 del 23.10.2018), concretamente convalidando l'allargamento della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 57 c.p. a una nuova categoria di pubblicazioni, sfornita di una disciplina legislativa.

In altre parole, il tentativo di interpretazione estensiva delle Sezioni Unite, avvenuto per tutelare il contenuto dell'attività giornalistica, è divenuta definitiva analogia in *malam parte* per le operazioni ermeneutiche della giurisprudenza successiva.

I concetti di interpretazione estensiva e di analogia non sono mai di facile e pratica distinzione, ma nel diritto penale devono essere applicati prudenzialmente onde evitare di incorrere nella violazioni dei principi fondanti del diritto penale.

Deve parlarsi di interpretazione estensiva quando si applica la norma oggetto d'esame - sia essa incriminatrice o di altra natura - a tutti i casi in essa ricompresi, operando una massima estensione del significato letterale dei termini che la compongono. Diversamente, l'applicazione analogica, così come disciplinata nell'articolo 12 delle Preleggi, presuppone il superamento del dato letterale della norma - al punto che parte della dottrina discorre di momento creativo di diritto - e permette all'interprete di applicare una norma o un principio generale dell'ordinamento a casi non espressamente disciplinati con cui hanno elementi fondamentali comuni.

La rilevanza di questa distinzione si coglie dal disposto dell'art. 14 delle Preleggi, che impone un espresso divieto solo per l'applicazione analogica - e non per quella estensiva, quindi - delle leggi penali (per tali intendendosi le norme incriminatrici) - e le leggi eccezionali (ossia quelle norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre norme dell'ordinamento).

D'altronde, il divieto di analogia in *malam partem* trova indirettamente fondamento costituzionale nell'art. 25 comma 2 Cost., e nell'art. 1 c.p..

Alla luce di queste definizioni, diventa più facile comprendere che le Sezioni Unite del 2015, in coerenza con il dettato costituzionale dell'art. 21 Cost., hanno interpretato estensivamente il concetto di stampa, in sintonia con l'evoluzione socio-culturale e tecnologica che coinvolge questo settore, ed estendendo la previsione di una tutela - quale quella del divieto di sequestro preventivo, già previsto per la stampa periodica cartacea - anche al giornalismo online. Quest'operazione - lo si ribadisce - di interpretazione estensiva può considerarsi legittima, perché agisce a garanzia del giornalista professionista. L'estensione di una garanzia, quale quella della libertà di stampa, da parte della giurisprudenza delle Sezioni Unite, tuttavia, non può e non deve consentire l'automatica estensione della responsabilità penale per casi non disciplinati dalle legge. Interpretare evolutivamente il concetto di “stampa”, in assenza di un intervento legislativo, è ammissibile se comporta un trattamento di favore nei confronti del cittadino, ma non se comporta la creazione di nuove fattispecie incriminatrici, agendo in suo svantaggio, perché l'interprete non ha il potere, nell'ambito del diritto penale, di colmare i vuoti normativi lasciati dal legislatore, creando di fatto nuove fattispecie incriminatrici. La giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite del 2015, invece, ha allargato analogicamente in *malam partem* l'obbligo di controllo - e le conseguenze per il colposo omesso impedimento di cui all'art. 57 c.p. - anche al direttore del quotidiano online in aperto contrasto con il dettato normativo.

Ad abundantiam, per comprendere la fragilità e l'inopportunità di questa interpretazione analogica, deve osservarsi che la L. 62/2001 ("Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali"), riferita anche ai prodotti informatici - nonché a quelli radiofonici e televisivi - non ha introdotto una forma di responsabilità del direttore del periodico online.

La giurisprudenza della Suprema Corte, infine, è ancora costante nel ritenere che il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione né ai sensi dell'art. 57 cod. pen., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27823 del 19/04/2017). A tale conclusione giunge la giurisprudenza "*applicando il principio di stretta legalità, dal quale discende la delimitazione, anche sotto il profilo soggettivo, delle fattispecie incriminatrici. L'art. 57 cod. pen., invero, è dettato esclusivamente per i reati commessi col mezzo della stampa periodica e non può intendersi riferito anche alla trasmissioni radiofoniche e televisive*" (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 50987 del 06/10/2014), sebbene nessuno abbia mai dubitato che anche il giornalismo professionale veicolato attraverso radio o televisione rientri nella nozione di stampa e goda di tutte le garanzie conseguenti.

In definitiva, per questa Corte, se davvero un'esigenza di responsabilizzazione per omesso controllo esiste, anche nel settore telematico, è solo il legislatore che può legittimamente farsene carico. Ad oggi, in assenza di una previsione normativa in questo senso, non è compito del giudice colmare un vuoto normativo con l'applicazione analogica di una previsione punitiva.

4.2.5 Il caso di specie: assoluzione dell'imputato perchè il fatto non sussiste.

Il caso di specie rientra a pieno titolo nelle considerazioni appena svolte; pertanto nei confronti di [REDACTED] si rende necessario confermare la declaratoria di non luogo a procedere, non esistendo nel panorama legislativo ad oggi a disposizione di questa Corte, una fattispecie incriminatrice che sanzioni la condotta per omesso controllo colposo del direttore di un periodico online. Non si ritiene, in questo senso, che l'evoluzione giurisprudenziale del concetto di "stampa" e di informazione professionale siano di per sé sufficienti, adeguate e opportune a prevedere l'estensione della punibilità anche al responsabile del quotidiano telematico.

Infine, la condotta del direttore responsabile, ai sensi dell'art. 57 c.p., deve essere colposa - e non dolosa, altrimenti si tratterebbe di un'ipotesi di concorso nel reato -. L'inciso "a titolo di colpa", peraltro, è stato aggiunto solo successivamente, con la L. 4 marzo 1953, n. 127, in ottemperanza al principio di colpevolezza, a modifica di una disposizione che, nella sua formulazione originale, istituiva un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Per le diverse modalità di trasmissione che un quotidiano telematico ha, rispetto a quelle di un periodico cartaceo - pubblicato al massimo una volta al giorno e non con aggiornamenti costanti come quello di un articolo pubblicato su internet - si comprende come possa risultare difficilmente esigibile nei confronti di un singolo direttore assumersi la consapevole responsabilità di ogni pubblicazione e dei relativi aggiornamenti, portando inevitabilmente la responsabilità colposa nel pericoloso alveo della responsabilità oggettiva.

In questo senso, la giurisprudenza, nell'impropria estensione di responsabilità al direttore del quotidiano online per omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p., non ha evidentemente tenuto conto, delle differenze della diffusione della notizia via *web*, soprattutto a livello temporale e quantitativo, rispetto a quella trasmessa su un periodico cartaceo.

L'impugnazione proposta dal P.M., pertanto, non merita accoglimento.

P.Q.M.

Letto l'art. 605 c.p.p.



In parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Milano, in data 27.4.2021 nel processo nei confronti di [REDACTED]

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in relazione al reato ascrittogli poiché estinto per intervenuta remissione di querela dallo stesso accettata e, letto l'art. 340, comma 4, c.p.p., condanna lo stesso al pagamento delle spese del procedimento

CONFERMA

nel resto la sentenza impugnata.

Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p.

INDICA

in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano, 24 novembre 2022

Il Consigliere estensore

Dott. Luigi GARGIULO



Il Presidente

Dott.ssa Elsa GAZZANIGA

